



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 22 del 30 Marzo 2020**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV).**

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,  
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la  
regolarità tecnica del presente atto.*

**Dott. Antonio Belcastro**  
*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** i DPCM 01 marzo 2020 e del 04 marzo 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020 e n. 15 del 22 marzo 2020;

### **PRESO ATTO:**

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

-del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**DATO ATTO** che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

**VISTA** la nota del 29 marzo 2020 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia, segnala:

-che in atto, nel comune di Fabrizia, risultano n. 9 cittadini contagiati Covid-19, dato che rappresenta un’incidenza significativa in rapporto al numero dei tamponi eseguiti ed un indice di prevalenza che può rappresentare una situazione di particolare gravità anche in considerazione del potenziale aumento dei focolai;

-il costante incremento dei referti analitici positivi, per la ricerca biomolecolare SARSCoV-2, relativi ai tamponi nasofaringei e orofaringei eseguiti su diversi nuclei familiari di popolazione residente nel comune di Fabrizia (VV);

-che dall’indagine epidemiologica emerge un elevato numero di contatti sociali avvenuti con i nuclei interessati ai casi di infezione da Covid-19;

-l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi nel comune di Fabrizia (VV);

**PRESO ATTO** che tali dati sono suscettibili di ulteriore incremento, anche considerevole, in relazione all’elevato numero di contatti dei casi indice;

-che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**ATTESO** che i provvedimenti per l’emergenza hanno la finalità di ridurre ogni possibile diffusione del contagio, soprattutto attraverso l’adozione di stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

**TENUTO CONTO** che nella comunità riportata in oggetto, risulta una situazione di particolare gravità, tale da poter determinare il rischio di un ulteriore e progressivo incremento dei cittadini

coinvolti e di ulteriori contagi, che alla fine rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione, non diversamente contenibile;

**ALLA LUCE** del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare dell'art. 3 comma 1;

**DATO ATTO che**

-che i provvedimenti nazionali e regionali per l'emergenza hanno la finalità di ridurre ogni possibile diffusione del contagio, soprattutto attraverso l'adozione di stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

In coerenza con le disposizioni sopra citate, verificate le condizioni di eccezionalità ed urgenza;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;

**ORDINA**

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere immediata e fino al 12 aprile 2020, con riferimento al Comune di Fabrizia ( VV ) sono adottate:

1. Ulteriori misure:

- a) divieto di allontanamento dai territori comunali da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al massimo ogni spostamento;
- b) divieto di accesso nel territorio comunale;
- c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai singoli territori comunali da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e fermo restando la limitazione della presenza fisica del personale per quanto strettamente indispensabile.

3. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che espressamente recita *“al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo*

*procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende"* e agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, le cui amministrazioni ne sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall'art. 7 del DL n. 14/2020;

4. È in ogni caso obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e ogni altra precauzione di igiene e distanziamento sociale già stabilite per la prevenzione ed il contenimento dei possibili contagi;

5. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente garantisce, altresì, il supporto necessario ai fini degli adempimenti sanitari connessi all'esecuzione dell'Ordinanza e per agevolare i cittadini residenti nel Comune interessato, nella risoluzione delle conseguenti singole problematiche.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Vibo Valentia, all'ASP di Vibo Valentia, al Sindaco del Comune di Fabrizia (VV);

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

**On. Avv. Jole Santelli**

(F.to digitalmente)